



Dgr n. 347 del 24 FEBB 2006

pag. 1/16

ALLEGATO B

DGR DI RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE

4432/St del 15 DICEMBRE 2005

IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ

**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (ART. 5 REG (CE) 1782/03 E ALLEGATO IV)
APPLICABILI A DECORRERE DAL 1/1/2006**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese le superfici investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento 1782/03.

Sono escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

RECEPIMENTO REGIONALE

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 15 dicembre 2005, n. 4432, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, la presente norma si applica agli appezzamenti con pendenza media superiore al 10%. In tali situazioni, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe

1. Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, larghe non meno di 5 m) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione. Il predetto impegno alternativo non si applica alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese le superfici investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento 1782/03.

Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

RECEPIMENTO REGIONALE

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede gli impegni seguenti.

- La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.
- Ciò premesso, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.
- Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Allegato B alla

Dgr n 347 del 24 FEBB 2006

pag. 5/16

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

RECEPIMENTO REGIONALE

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005, n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni.

- La presente norma prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositatisi, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE, così come delimitate dalla Giunta Regionale con DGR 449 del 28.2.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, ed ulteriormente aggiornata con DPGR 18.5.2005, n. 241, e nell'ambito dei Siti

d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, così come delimitati dalla Giunta Regionale con DGR 448 del 28.2.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, ed ulteriormente aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, la presente norma prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.

All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati con i citati provvedimenti della Giunta Regionale, la presente norma prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni della autorità competenti.

- Per le aree individuate ai sensi delle alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. presenza e/o realizzazione di drenaggio sotterraneo e opere connesse realizzate nel rispetto della norme regionali e locali vigenti;
3. in caso di ricomposizione fondiaria o modifica delle sistemazioni agrarie preesistenti, è concesso il ridisegno della rete scolante e della baulatura, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento del volume di invaso preesistente nella rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più".

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

RECEPIMENTO REGIONALE

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005, n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni seguenti di seguito elencati:

- carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente è pari a 0,2 UBA;
- in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
- in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroghe

1. Nel caso di superfici non impegnate nell'Azione 12 "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP)" della Misura 6, Agroambiente, del Piano di sviluppo rurale,

Allegato B alla

Dgr n 347 del 24 FEBB 2006

pag. 9/16

è fatta salva la deroga prevista dal Reg. (CE) 796/04 in ordine al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del reg. (CE)796/04.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo1, del regolamento (CE) 796/04, l'esercizio di tale deroga è subordinato alle due condizioni seguenti:

- al ripristino della superficie convertita con equivalente superficie a pascolo;
- all'autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA, alla conversione ad altri usi della superficie a pascolo.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1782/03.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

RECEPIMENTO REGIONALE

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005, n.4432, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, non oltre il 10 ottobre:
 - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi del DPR 445/2000, articoli 38 e 47, secondo le modalità individuate dall'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma. In ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

1. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo. È previsto l'uso di diserbanti non residuali quali interventi equivalenti alle operazioni di sfalcio.
 - b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione

Oliveti con riferimento alla cura della pianta.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

RECEPIMENTO REGIONALE

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 4432/St del 15.12.2005, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

Premesse

1. Il Decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987, ha previsto all'articolo 1 il divieto di abbattimento di alberi di olivo. L'articolo 2 del medesimo Decreto indica che l'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rinnovabili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla

esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Nella prassi, i produttori indirizzano le domande relative ad abbattimenti o trapianti di olivi al Comitato per la tutela dell'olivicoltura, presso le Camere di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato, che, prima di rilasciare l'autorizzazione contenente le indicazioni d'intervento, chiede ai Servizi Periferici Ispettorato Regionale per l'Agricoltura il parere di competenza.

Il Corpo Forestale dello Stato e i Servizi Forestali Regionali, nel caso di abbattimenti o trapianti non autorizzati, provvedono all'applicazione dell'ammenda stabilita dalla normativa citata.

2. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti culturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama il paesaggio degli ulivi gardesani e delle colline venete e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alle misure adottate per la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc.
3. Il Piano d'Area del Massiccio del Grappa, approvato con delibera del Consiglio Regionale 23.7.1993, n. 785, all'art. 14 indica che i Comuni, nella variante di adeguamento al Piano d'Area, devono prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per la conservazione delle aree in cui le colture (viti e ulivo) rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio. Il medesimo Piano d'Area, all'articolo 20, indica che la fascia degli uliveti individuata nella tav. 6 ("Uso agricolo del suolo") va classificata come sottozona E/1 nonché come zona di tutela ai sensi dell'art. 27 della LR 27 giugno 1985, n. 61.
4. Il Piano d'Area dei Monti Berici, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 10.3.2000, n. 710, all'art. 29, "Ambiti agricoli di pregio", prevede, tra il resto, che la Provincia e i Comuni indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di uliveto e ceraseto. Nel medesimo articolo è riportato il divieto di estirpare le piante di ulivo plurisecolari.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, fra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela degli impianti arborei di uliveto, cui si rinvia.

Ambito di applicazione

Oliveti con riferimento alla cura della pianta.

Descrizione della norma e degli adempimenti

1. Allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, è prevista la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
2. L'abbattimento degli alberi di ulivo è regolamentato dal Decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987. Il citato Decreto legislativo prevede il divieto di abbattimento di alberi di ulivo.

3. Per l'estirpazione, il trapianto e il riposizionamento delle piante di olivo, è necessario presentare apposita domanda alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato competente per territorio, che rilascia l'autorizzazione, contenenti le eventuali indicazioni d'intervento, sentito il parere dei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura.

Deroghe

In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario e in caso di reimpianto autorizzato è confermata la possibilità di presentare istanza di deroga alla norma inerente l'esecuzione della potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

L'istanza di deroga sarà indirizzata all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari nel caso la richiesta sia sostenuta da motivazioni di ordine fitosanitario, mentre, nel caso si tratti di reimpianto autorizzato, la domanda sarà indirizzata alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato competente per territorio, che rilascia l'autorizzazione, contenente le eventuali indicazioni d'intervento, sentito il parere dei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 15 dicembre 2005, n.4432, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005, n.4432, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 76/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

RECEPIMENTO REGIONALE

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti culturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama, fra gli altri, il paesaggio caratterizzato dalla presenza dei terrazzamenti, e prevede gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alla conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazione idraulico-agraria, strade rurali, manufatti e costruzioni principali o accessorie, ecc.
2. Il Piano d'Area del Massiccio del Grappa, approvato con delibera del Consiglio Regionale 23.7.1993, n. 785, all'art. 14 indica che i Comuni, nella variante di adeguamento al Piano

d'Area, devono prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazione idraulico-agraria, strade rurali, manufatti e costruzioni principali o accessorie, ecc.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 10.3.2000, n. 710, all'art. 30, "Tagliapoggi", prevede, tra l'altro, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Il medesimo art. 30 indica, altresì, che la manutenzione e il recupero delle gradonature dei tagliapoggi deve realizzarsi con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali.
4. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, fra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio regionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- il rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedono la salvaguardia delle terrazze esistenti;
- rispetto degli eventuali provvedimenti comunali, in materia di urbanistica di autorizzazione degli interventi livellamento dei terreni;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.